

**PROCEDURA PER LA
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
(WHISTLEBLOWING)**

Kolektor Microtel S.r.l.

1. SINTESI E SCOPO

La presente procedura ha la finalità di disciplinare le modalità di segnalazione degli illeciti o delle irregolarità in ambito aziendale, con l'obiettivo di tutelare il soggetto che effettua le già menzionate segnalazioni.

Ulteriori obiettivi della presente Procedura "Whistleblowing" possono sintetizzarsi in:

- definire e formalizzare la procedura di segnalazioni stabilendo termini e responsabilità nel processo di segnalazione degli illeciti;
- definire le regole che è necessario osservare al fine di garantire la riservatezza del segnalante, degli altri soggetti coinvolti e la segnalazione stessa;
- definire il ruolo del soggetto destinatario delle segnalazioni;
- promuovere, all'interno della Società, una cultura fondata sulla responsabilità e sull'etica, nella convinzione che la partecipazione attiva e il coinvolgimento di tutti i dipendenti/collaboratori siano parte fondamentale del processo di sviluppo della Società;
- consentire alla Società di essere tempestivamente informata su fatti o condotte contrari ai principi etici perseguiti, al fine di un sollecito intervento, nonché di individuare e gestire possibili carenze nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

1.1. Normativa di riferimento

La presente procedura fa riferimento al nuovo D.Lgs. n.24 del 10/03/2023 attuativo della Direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea.

Il decreto in questione ha altresì modificato l'art.6 del d.lgs.231/01 definendo i punti fondamentali di collegamento fra le due normative.

Ai fini della redazione del presente documento sono state inoltre considerate le *"Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e delle disposizioni normative nazionali Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, approvate con delibera n. 311"*.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE / DESTINATARI

La procedura si applica esclusivamente alla Società **Kolektor Microtel S.r.l.** (d'ora in poi anche "Kolektor" o "la Società").

Si ricorda che il D.Lgs. 24/2023 prevede, per le realtà come Kolektor Microtel con un numero medio di dipendenti relativo all'anno precedente superiore a 50, che le violazioni oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica devono riguardare:

- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023 (appalti pubblici, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, etc.);
- Atti od omissioni costituenti frode, o altra attività illegale, che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione europea (e.g. violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, etc.);
- Atti o comportamenti che, comunque, vanificano l'oggetto o la finalità degli atti dell'Unione europea nei settori di cui sopra.

In base a quanto previsto dall'art.1 co.2 del d.lgs.24/2023, la presente procedura non si applica, invece, alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Qualora l'oggetto della segnalazione non dovesse rientrare nelle casistiche sopra indicate, la struttura individuata per la gestione delle segnalazioni di cui si dirà in seguito dovrà gestire l'istruttoria con diversa modalità, eventualmente coinvolgendo le figure interne che reputa più adeguate.

Dal lato soggettivo la presente procedura si applica a titolo esemplificativo:

- Lavoratori subordinati;
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore privato;
- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;
- Azionisti e le persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

La disciplina si applica anche nel caso di segnalazioni che intervengano nell'ambito di un rapporto di lavoro poi terminato, se le informazioni sono state acquisite durante il suo svolgimento, nonché qualora il rapporto non sia ancora iniziato e le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante la selezione o in altre fasi precontrattuali.

Considerate le finalità della presente procedura, la riservatezza dell'identità del segnalante e di tutti i soggetti coinvolti viene garantita sin dalla ricezione della segnalazione ed in ogni successiva fase della relativa gestione. Per maggiori dettagli sul tema della tutela della riservatezza si rinvia all'Allegato 1.

3. DEFINIZIONI

a) Procedura di segnalazione (*Whistleblowing*):

Procedura di gestione della segnalazione come di seguito definito.

b) Canale Interno:

Canale di segnalazione interno predisposto dalla Società, idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, anche tramite il ricorso alla crittografia.

c) Segnalante (*Whistleblower*):

La persona fisica che effettua la segnalazione circa violazioni conosciute nell'ambito del proprio contesto lavorativo: sono quindi ricompresi nella definizione tutti i soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con Kolektor Microtel, pur non avendo la qualifica di dipendenti (come ad esempio volontari, tirocinanti retribuiti o meno) e, seppur a determinate condizioni, coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con Kolektor Microtel (ad esempio coloro che sono con la stessa in fase di trattative precontrattuali) nonché coloro che siano in periodo di prova od il cui rapporto sia cessato.

d) Facilitatore:

La persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (a titolo esemplificativo: il collega di un Ufficio diverso da quello di appartenenza del segnalante che assiste quest'ultimo nel processo di segnalazione in via riservata, cioè senza divulgare le notizie apprese, oppure un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome e per suo conto, senza spendere la sigla sindacale).

e) Segnalato/persona coinvolta:

La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna, quale soggetto al quale la violazione è attribuita o quale soggetto comunque implicato nella violazione segnalata.

f) Struttura di gestione delle segnalazioni (SGS):

Persona o ufficio interno autonomo dedicato alla gestione delle segnalazioni, o soggetto esterno anch'esso autonomo.

g) Segnalazione:

In base a quanto previsto dall'art. 2 del d.lgs.24/2023, per segnalazione si intende la comunicazione scritta od orale contenente le informazioni sulla violazione segnalata.

h) Canale esterno presso ANAC

Coloro che intendano effettuare una segnalazione potranno ricorrere, in alternativa al canale interno istituito dalla Società, al canale esterno gestito da ANAC, qualora siano integrate le seguenti condizioni:

- quando il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023 con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
- quando la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati;
- quando la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici

illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna: a) alla stessa non sarebbe dato efficace seguito; b) questa potrebbe comportare il rischio di una ritorsione;

- quando la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

i) Divulgazione pubblica

Ulteriore modalità di segnalazione introdotta con il D.Lgs. 24/2023, tramite cui le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (social network, web, televisione, radio, etc.).

j) Conflitto di interessi:

Con il termine “conflitto di interessi” si intende qualsiasi situazione nella quale le funzioni interessate nella gestione delle segnalazioni abbiano interessi personali o professionali in conflitto con l’imparzialità richiesta per la loro responsabilità, tali da non consentire la valutazione oggettiva della segnalazione.

k) Riservatezza su contenuto della segnalazione e identità del segnalato e degli altri soggetti coinvolti:

Kolektor Microtel garantisce la riservatezza, oltre che dell’identità del segnalante e di tutti i soggetti che godono delle stesse tutele, anche di qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l’identità del segnalante.

l) Tutela della privacy:

La presente procedura di gestione delle segnalazioni è stata realizzata avendo come riferimento l’obiettivo di tutelare la privacy dei soggetti coinvolti nelle segnalazioni, nel rispetto dei principi sanciti dal GDPR.

4. ATTIVITÀ OPERATIVE PRELIMINARI

4.1 Introduzione

La Società **Kolektor Microtel S.r.l.** si è dotata della presente procedura al fine di assicurare il rispetto della legalità e dei principi di correttezza e trasparenza, nonché della riservatezza dei soggetti e del contenuto della segnalazione.

4.2 Individuazione della Struttura di Gestione delle segnalazioni

Alla luce dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 24/2023, **Kolektor Microtel S.r.l.** ha istituito uno specifico **Comitato Interno Segnalazioni** destinato a svolgere il ruolo di Struttura di Gestione delle Segnalazioni (da ora in poi SGS). Il Comitato Interno Segnalazioni è composto dal Responsabile di *Human Resources*, con il ruolo di coordinatore, dal Responsabile di *Administration, Finance and Control* e dal Responsabile di QHSE.

4.3 Descrizione delle modalità di segnalazione adottate da Kolektor Microtel S.r.l.

Sulla base delle opportunità previste all'art. 4, comma 3 del D.Lgs. 24/2023, **Kolektor Microtel S.r.l.** ha previsto nella presente procedura le seguenti forme mediante le quali effettuare le segnalazioni:

- (a) **Forma scritta - modalità informatica:** per quanto concerne il canale informatico la Società ha scelto di adottare una piattaforma dedicata, **WTblowing**. Per le specifiche modalità di invio della segnalazione si rimanda al documento allegato alla presente procedura (All.2).
- (b) **Forma orale:** Le segnalazioni potranno essere trasmesse alla SGS richiedendo a quest'ultima un incontro di persona, utilizzando a tal fine il canale di cui al punto a). La segnalazione è documentata a cura della SGS o del personale di supporto a tale scopo identificato e istruito, mediante verbale sottoscritto dai presenti. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Qualunque sia il Canale di segnalazione prescelto dalla persona segnalante, la Società garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione interna, nonché del contenuto della segnalazione interna e della relativa documentazione.

Kolektor Microtel si impegna al tutelare la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al D.Lgs. 24/2023 o perviene a soggetti diversi da SGS.

4.4 Definizione delle modalità di gestione delle segnalazioni anonime

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime sono equiparate alle segnalazioni ordinarie, se adeguatamente circostanziate. Qualora la Struttura di Gestione delle Segnalazioni di **Kolektor Microtel** riceva segnalazioni anonime attraverso le forme previste, esse verranno considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie.

Nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni le si applicano ugualmente le misure di protezione per le ritorsioni.

4.5. La segnalazione inviata ad un soggetto non competente

Nel caso in cui la segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso dalla SGS individuata ed autorizzata da **Kolektor Microtel**, la segnalazione va trasmessa da tale soggetto entro sette giorni di calendario dal suo ricevimento alla SGS tramite le forme previste al paragrafo 4.3, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

4.6. Conflitto d'interessi

Kolektor Microtel ha individuato come SGS il **Comitato Interno Segnalazioni** composto da figure interne all'azienda.

Il segnalante, nel caso rilevasse un coinvolgimento negli eventi oggetto della segnalazione di uno o più componenti del Comitato Interno, potrà valutare di richiedere l'incontro direttamente ai componenti/al componente non in posizione di conflitto, selezionandoli all'interno della piattaforma dedicata.

Come meglio specificato in seguito (vedasi punto 5.6), la SGS sintetizzerà i risultati della propria indagine in uno specifico verbale che verrà trasmesso al CDA o, in caso di conflitto di uno o più dei componenti del CDA, all'Assemblea dei Soci.

5. FLUSSO PROCEDURALE

5.1 Presupposti

La presente procedura presume che:

- Il segnalante agisca in buona fede. Il segnalante che effettua volontariamente una segnalazione in malafede può essere soggetto a provvedimenti disciplinari (a titolo esemplificativo: sanzioni conservative, licenziamento, recesso dal rapporto contrattuale, azioni di risarcimento danni, etc.);
- La SGS gestisca in maniera obiettiva, imparziale e riservata le segnalazioni ricevute sia nei confronti del segnalante che del segnalato, con l'esclusivo coinvolgimento delle figure di cui alla presente procedura.

5.2 Invio e monitoraggio di una segnalazione

Ai fini dell'invio delle segnalazioni, il segnalante utilizza le forme e gli strumenti previsti dal Canale interno predisposto dalla Società. In questa fase il segnalante può essere aiutato dal facilitatore, laddove questo sia stato individuato.

Le segnalazioni devono essere effettuate:

- in buona fede: il segnalante ha ragionevole certezza della veridicità di quanto segnala, non ha cioè pregiudizi e/o scopo di recare danno a qualcuno e/o di ottenere benefici personali.
- circostanziate: devono consentire di individuare elementi oggettivi ragionevolmente sufficienti per avviare un'istruttoria, a titolo esemplificativo devono contenere:
 - ✓ la descrizione del fatto;
 - ✓ le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati;
 - ✓ le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione.

È utile anche che il segnalante allegli documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

5.3 Gestione delle segnalazioni ricevute

La fase di gestione delle segnalazioni è presidiata dalla SGS e si articola in quattro sottofasi:

- Pre-analisi;
- Istruttoria;
- Valutazione ed esito finale;
- Archiviazione.

5.4 Pre-analisi delle segnalazioni

La SGS nel momento in cui riceve una segnalazione all'indirizzo dedicato ne valuta i contenuti effettuando un primo screening e rilevando da subito quelle palesemente infondate, non circostanziate, riguardanti un oggetto che non è rilevante, calunniose e/o ingiuriose.

In ogni caso, entro il **settimo giorno** dal ricevimento della segnalazione, la SGS comunica al segnalante l'avvenuto ricevimento della segnalazione.

Sarà cura della SGS garantire che il trattamento dei contenuti delle segnalazioni avvenga nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento previsto dal GDPR.

5.5 Istruttoria delle segnalazioni

L'istruttoria è l'insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle segnalazioni pervenute e ad acquisire elementi utili alla successiva fase di valutazione, garantendo la massima riservatezza sull'identità del segnalato e degli altri soggetti coinvolti, e sull'oggetto della segnalazione.

La Struttura di Gestione delle Segnalazioni nel caso lo ritenga necessario, può avvalersi, della collaborazione di Funzioni aziendali e di consulenti tecnici competenti in base all'argomento della segnalazione. Nel caso in cui

vengano coinvolti soggetti esterni, sarà il Responsabile di *Administration, Finance and Control* a conferire il relativo incarico.

Qualora il Comitato si avvalga di figure di supporto deve comunque avere massima cura nel garantire la riservatezza del segnalante e degli altri soggetti coinvolti.

La Struttura di gestione delle segnalazioni, nello svolgimento dell'istruttoria può:

- contattare il segnalante in forma riservata, e richiedere eventuali documenti e/o informazioni integrative;
- interrompere l'istruttoria nel caso in cui venga rilevata l'infondatezza della segnalazione.

Nel caso in cui nel corso dell'istruttoria la SGS rilevasse casi di conflitto d'interesse deve attenersi a quanto descritto nel precedente paragrafo 4.6.

Tutte le segnalazioni di violazioni che non rientrano nel campo di applicazione della presente procedura saranno trasmesse a cura del Comitato Interno Segnalazioni al Rappresentante legale per le valutazioni del caso.

5.6 Valutazione ed esito finale delle segnalazioni

La SGS effettua le proprie valutazioni sull'esito dell'istruttoria e sintetizza i risultati della propria indagine in uno specifico verbale che viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione o, in caso di conflitto di uno o più dei componenti del CDA, all'Assemblea dei Soci.

Nel caso la segnalazione risulti fondata i soggetti aziendali competenti potranno decidere l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Sistema Sanzionatorio aziendale (CCNL) e/o valutare l'eventuale comunicazione degli eventi alle Autorità competenti.

Nel caso in cui la segnalazione risulti infondata, i soggetti aziendali competenti possono valutare la possibilità di applicare al segnalante in mala fede i provvedimenti disciplinari previsti dal Sistema Sanzionatorio aziendale.

Qualora a fronte di una segnalazione emergano *gap* sul sistema di controllo e gestione dei rischi, sarà compito delle unità aziendali competenti definire le opportune azioni migliorative.

La Struttura di Gestione delle Segnalazioni entro **tre mesi** dalla presa in carico della segnalazione deve informare il segnalante sullo stato dell'istruttoria.

La presente procedura è rappresentata schematicamente nel "Flusso" in allegato (All. 3).

6. DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il titolare del trattamento dei dati personali relativi alla Procedura *Whistleblowing* è individuato nella Società **Kolektor Microtel S.r.l.** che tratterà i dati personali di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione nel rispetto dei principi fissati dal GDPR, fornendo idonee informazioni ai soggetti interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati.

Nella gestione delle segnalazioni e della relativa procedura, il Titolare è coadiuvato dalla SGS e dalle strutture interne individuate per la gestione dell'istruttoria. Nello specifico la SGS ed i soggetti interni coinvolti nell'istruttoria operano previa specifica autorizzazione del Titolare e sulla base delle istruzioni da quest'ultimo impartite. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento ed alla gestione delle segnalazioni sono effettuati nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti ed alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati

I soggetti esterni che forniscono servizi strumentali alla gestione delle segnalazioni (es: fornitori della Piattaforma informatica) sono designati quali Responsabile del trattamento ex art. 28 del regolamento (UE) 2016/679. Tali soggetti sono tenuti a fornire garanzie in merito all'adozione di adeguate misure di sicurezza conformi all'art. 32 del regolamento (UE) 2016/679 nonché assicurare un adeguato livello di rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compresa l'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs 24/2023 sulla tutela dell'identità del segnalante.

La Società assicura che la gestione delle segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati ai fini della privacy è dunque effettuato nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, tenuto conto dei principi del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di privacy (GDPR). Nello specifico Kolektor Microtel garantisce nello svolgimento di tutta la procedura di:

- fornire al segnalante ed agli altri soggetti coinvolti tutte le adeguate informative sul trattamento dei dati personali;
- trattare i dati personali nel completo rispetto del GDPR;
- effettuare una specifica valutazione di impatto (DPIA) sul trattamento in questione;
- individuare le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato;
- disciplinare i rapporti con i soggetti esterni coinvolti nei processi di trattamento dei dati personali;
- non trattare e/o archiviare dati personali manifestamente non utili al trattamento della segnalazione.

Per quanto riguarda la gestione dell'esercizio dei diritti degli interessati, la normativa europea sulla protezione dei dati personali prevede che, in alcuni casi specifici, la legge nazionale possa limitare la portata degli obblighi del Titolare del trattamento e dei diritti generalmente riconosciuti agli interessati in riferimento ai propri dati personali previsti al CAPO III del Regolamento (UE) 2016/679 (art. 23 Regolamento (UE) 2016/679).

Come stabilito dall'art. 13 comma 3 del D.lgs. 24/2023, nell'ambito delle segnalazioni è prevista una limitazione dei diritti degli interessati ai sensi dell'art. 2-undecies del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196: tale limitazione si applica in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone eventualmente coinvolte/menzionate nella segnalazione stessa. Pertanto, il segnalante può esercitare il diritto di accesso ai propri dati, di rettifica o integrazione, di cancellazione e di limitazione del trattamento con le stesse modalità in cui ha effettuato la segnalazione.

Il segnalante, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati, nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

L'esercizio dei diritti di cui al CAPO III del Regolamento (UE) 2016/679 da parte degli altri soggetti interessati, quali il segnalato o altre persone coinvolte, può essere ritardato, limitato o escluso qualora tale esercizio possa comportare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante come previsto dall'

articolo 2-undecies, lett. f del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in attuazione dell'articolo 23 del Regolamento (UE) 2016/679).

In tali casi, tali soggetti possono esercitare i suddetti diritti tramite il Garante per la Protezione dei dati personali con le modalità di cui all'articolo 160 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali, si prega di prendere visione dell'informativa *whistleblowing* (All. 4).

7. DIVIETO DI RITORSIONI, SANZIONI E REGIME DI RESPONSABILITÀ

Il *Whistleblowing* è una misura che consente di rafforzare la diffusione di una cultura dell'etica, della trasparenza e della legalità all'interno di **Kolektor Microtel S.r.l.**. Tale importante obiettivo può essere raggiunto solo se il soggetto segnalante, oltre ad avere la disponibilità di strumenti per effettuare le segnalazioni, ha anche e soprattutto la certezza che sarà tutelato al fine di non subire ritorsioni da parte di colleghi o superiori gerarchici o di rischiare che la propria segnalazione rimanga inascoltata.

Per queste ragioni, il D.lgs. 24/2023 e la Società prevedono esplicitamente un divieto di ritorsione a tutela del segnalante e degli altri soggetti previsti dalla norma, anche qualora si tratti di ritorsioni soltanto tentate o minacciate, che provocano o possono provocare alla persona/Ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione è però necessario uno stretto collegamento tra i contenuti della segnalazione e l'azione ritorsiva subita.

Ai fini della tutela, nessuna rilevanza assumono invece i motivi personali e specifici che hanno indotto le persone ad effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia. In mancanza del rispetto di tali condizioni generali, la tutela non potrà essere garantita neanche ai soggetti diversi da quello che segnala, denuncia e effettua la divulgazione pubblica qualora, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscano indirettamente ritorsioni.

La Società nell'adottare la presente procedura è consapevole delle sanzioni amministrative applicabili dall'ANAC di cui all'art. 21 del D.Lgs. 24/2023.

Sono altresì applicabili sanzioni disciplinari al segnalante in caso di segnalazioni riscontrate come infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti.

Le sanzioni disciplinari saranno proporzionate all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno anche giungere alla risoluzione del rapporto, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle normative di CCNL applicabili.

Soggetta a sanzione contrattuale potrà essere altresì la SGS, qualora vi sia stata deficienza nell'applicazione delle misure di riservatezza o omessa valutazione della segnalazione.

Sono analogamente sanzionate anche tutte le accertate violazioni delle misure poste a tutela del segnalante.

8. FORMAZIONE

La SGS di **Kolektor Microtel S.r.l.** è stata adeguatamente formata per gestire le segnalazioni secondo i principi e le modalità previste dalla presente procedura.

In virtù della circostanza secondo cui la tutela del *whistleblower* rientra a pieno titolo tra le misure generali di prevenzione della corruzione, la Società si impegna a garantire annualmente o comunque in caso di aggiornamenti normativi significativi lo svolgimento di iniziative di sensibilizzazione e formazione nei confronti:

- Del management aziendale, che deve essere adeguatamente edotto sia sul contenuto della norma, sia su come essa è attuata nella propria azienda (procedura), sia su come trattare le informazioni che dovesse trovarsi a gestire legate ad una segnalazione;
- Dei dipendenti e collaboratori, i quali devono essere formati ed informati su come poter attivare il canale di segnalazione interno e su come e quando poter eventualmente attivare i canali di segnalazione esterna e/o di divulgazione pubblica. Inoltre, tali soggetti devono essere informati sia sulle tutele

attivate dall'azienda, sia su come poter essere aggiornati sullo stato di avanzamento delle segnalazioni effettuate.

9. PUBBLICITÀ

La presente procedura adottata da Kolektor Microtel S.r.l. è resa disponibile a tutti i lavoratori ed ai soggetti esterni individuati dalla norma attraverso gli strumenti di comunicazione aziendale: pubblicazione sul sito web aziendale e diffusione a tutti i lavoratori tramite mezzi di comunicazione aziendale interni (Portale HR).

10. ARCHIVIAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

La SGS provvede ad effettuare l'archiviazione di tutta la documentazione in specifiche cartelle dedicate, gestite secondo rigidi criteri di riservatezza.

La SGS è altresì tenuta a mantenere aggiornato il registro delle segnalazioni ricevute, avendo cura di indicare ogni volta l'esito al quale è pervenuta.

Se l'attività di istruttoria ha dato esito negativo, la SGS provvede comunque ad archiviare la segnalazione illustrando adeguatamente i motivi della valutazione.